*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 134° — Numero 235**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Transinter servizi integrati - Società cooperativa a r.l.», già «Transinter spedizioni internazionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 febbraio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Transinter servizi integrati - Società cooperativa a r.l.», già «Transinter spedizioni internazionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Transinter servizi integrati - Società cooperativa a r.l.», già «Transinter spedizioni internazionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Massimo Di Paolo in data 9 dicembre 1986, repertorio n. 16438, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Graziano Maio, residente in Genova, via Gropallo, 4/6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A5586

## MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 1993.

**Aggiornamento della composizione del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.**

L'ISPETTORE GENERALE
CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 che prevedono l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1985, con il quale si è provveduto, da ultimo, alla ricostituzione del citato comitato di coordinamento;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1990, 26 novembre 1990 e 12 giugno 1991, con i quali sono stati sostituiti tre membri del predetto comitato;

Considerato che alcuni componenti di detto comitato sono stati destinati ad altro incarico o collocati a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della composizione del comitato in parola;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

*Presidente:*

Sabellico dott. Alberto, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

*Membri:*

Morana dott. Giuseppe e Raineri dott. Vittorio, primi dirigenti, in rappresentanza del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Frangipane dott. Guglielmo, primo dirigente, Quaranta ing. Paolo, ingegnere direttore ed Achille dott. Domenico, ten. col. t. ST pil. della Guardia di finanza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Marchese dott. Ermello, ispettore generale chimico, Consolino dott. Antonio, chimico direttore e Desideri dott. Alessandro, analista di organizzazione e metodo coordinatore, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Salierno dott. Gaetano, vice questore primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Centioli dott. Livio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*Segretario*

Veglia dott. Luca, funzionario agrario, in rappresentanza del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 20 settembre 1993

*L'ispettore generale capo:* GRIMALDI

**93A5562**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1993.

**Autorizzazione all'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1992 con il quale l'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine è stato autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» di Udine in data 12 marzo 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 giugno 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta.

Art. 1.

L'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 maggio, il dott. Alberto Albertini, assistente di ruolo presso la divisione di chirurgia cardiotoracica dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1993

*Il direttore generale* D'ARI

**93A5563**

DECRETO 23 settembre 1993

**Rettifica al decreto ministeriale 28 aprile 1993 concernente l'autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993 concernente la sostituzione e l'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata al trapianto di fegato presso il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Accertato che all'art. 1 del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome del sanitario professore D'Amico Daniele in luogo di D'Amico Davide, che la qualifica del dott. Frego Mauro, medico ricercatore presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è stata erroneamente riportata in luogo di ricercatore universitario presso l'istituto di clinica chirurgica I del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova, e che la qualifica del dott. Gamba Piergiorgio, assistente ospedaliero presso il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è stata erroneamente riportata in luogo di ricercatore universitario presso la divisione di chirurgia pediatrica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore;

Decreta:

All'art. 1 del decreto di cui sopra il nominativo del sanitario prof. D'Amico Daniele viene rettificato in prof. D'Amico Davide, inoltre la qualifica del dottore Frego Mauro, medico ricercatore presso la seconda clinica chirurgica viene rettificato in ricercatore universitario presso l'istituto di clinica chirurgica I, infine la qualifica del dott. Gamba Piergiorgio, assistente ospedaliero viene rettificata in ricercatore universitario presso la divisione di chirurgia pediatrica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1993

*Il direttore generale:* D'ARI

93A5564

DECRETO 23 settembre 1993.

**Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 4 di Parma al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 4 di Parma in data 24 giugno 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'unità sanitaria locale n. 4 di Parma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 9 marzo 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 giugno 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia generale dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Botta prof. Gian Carlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Parma;

Battistini prof. Carlo, primario della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Adorni dott. Aristodemo, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Banchini dott. Ennio, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Capocasale dott. Enzo, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Contini dott. Sandro, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Villani dott. Luigi Giuseppe, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, assistente ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Bonati dott. Luigi, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Parma;

Casoni dott. Paolo, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Parma;

Bocchi dott. Paolo, aiuto ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Crialesi Esposito dott. Giuseppe, aiuto ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Ghirarduzzi dott. Andrea, aiuto ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Pattonieri dott. Marco, aiuto ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Rusconi dott. Alberto, aiuto ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Paglia dott. Franco, assistente ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma;

Palli dott. Dante, assistente ospedaliero della divisione chirurgica degli ospedali riuniti di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano e mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1993

*Il direttore generale:* D'ARI

93A5565

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 settembre 1993.

**Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'11,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,75 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 24 settembre 1993

*Il Ministro del tesoro*
BARUCCI

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

93A5561

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 settembre 1993

**Direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e società a prevalente capitale pubblico,

Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonché la legge del 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla società Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale, senza garanzia dello Stato.

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, nei modi di legge, con i criteri che verranno stabiliti in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi

2. Le tariffe vengono fissate in sede di rilascio o revisione della concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario di cui al punto 3, per l'intero periodo della concessione e sono verificate ogni quinquennio. Dette tariffe sono riviste prima del quinquennio, su richiesta delle parti, nel caso di scostamenti significativi rispetto alle grandezze prese a riferimento.

3. Il piano finanziario è il documento contabile che consente la valutazione economica e finanziaria dell'attività oggetto della concessione ai fini di cui ai punti 1 e 2. Il piano finanziario deve essere conforme al modello unificato che verrà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro.

4. La domanda di rilascio o di revisione di una concessione deve essere corredata da un piano finanziario redatto nei modi di cui al punto 3.

5. Ai fini della revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali tutti gli enti concessionari, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al punto 3, debbono trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) un nuovo piano finanziario, redatto ai sensi dei punti precedenti ed inclusivo degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 205/1989, nonché di eventuali nuovi interventi

6. Le convenzioni debbono essere basate sui seguenti criteri:

l'affidamento dei lavori sarà disciplinato secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche e nel rispetto della legislazione comunitaria in materia ambientale,

potrà prevedersi l'affidamento della manutenzione dei tratti della viabilità principale dell'A.N.A.S. di diretta adduzione alle infrastrutture autostradali nel limite massimo di 6 km dall'innesto alle infrastrutture medesime: gli oneri conseguenti dovranno trovare idonea copertura nell'ambito del piano finanziario di cui al punto 3;

al fine di migliorare la gestione delle autostrade, diversificando i sevizi a favore dell'utenza, potrà essere consentito l'ampliamento dell'ambito delle possibili attività del concessionario a tutte quelle iniziative che, in linea con gli interessi aziendali, concorrano al miglioramento del livello del servizio a favore dell'utenza;

non dovranno essere previste norme di deferimento ad arbitri di eventuali controversie insorte tra A.N.A.S. ed ente concessionario né limitazioni nella composizione del capitale azionario del concessionario stesso.

7. Gli enti concessionari dovranno trasmettere annualmente all'A.N.A.S. e alle amministrazioni concertanti il bilancio e i dati tecnici e gestionali di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge n. 498/1992.

8. In sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali verranno, altresì, verificati gli eventuali squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto, anche in materia di canoni devolutivi.

9. Le amministrazioni interessate concorderanno una semplificazione delle procedure che, anche mediante il ricorso agli istituti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, consenta di pervenire all'approvazione degli strumenti convenzionali entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 4.

10. La garanzia dello Stato potrà essere rilasciata esclusivamente a favore dei consorzi e delle società a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 3 della legge n. 729/1961 così come sostituito dall'art. 9 della legge n. 287/1971. Ai fini del rilascio della garanzia le amministrazioni concertanti terranno conto sia delle priorità degli investimenti da finanziarsi con il ricorso al mercato del credito sia della necessità che vi sia rispondenza delle condizioni di ogni singola operazione finanziaria a quelle previste nel piano finanziario approvato.

I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, potranno fissare annualmente il tetto e le condizioni per il rilascio della garanzia dello Stato, anche in relazione alle disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano agli investimenti già realizzati ovvero agli investimenti in corso di realizzazione ai sensi del citato art. 4, comma quinto, della legge n. 205/1989, anche se effettuati da società che, a seguito della trasformazione di enti partecipanti in S.p.a., non siano più a prevalente capitale pubblico.

11. Nelle more della definizione dei nuovi piani finanziari ai fini delle determinazioni tariffarie, è provvisoriamente autorizzato un aumento del livello tariffario medio del 4% a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Roma, 21 settembre 1993

*Il Presidente delegato* SPAVENTA

93A5566

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1993

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in chimica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo, concernente il riordinamento del corso di laurea in chimica;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 7 maggio 1992 e del 23 luglio 1992;

Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici di questa Università si sono adeguati ai pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 7 maggio 1992 e del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

L'art. 28 del titolo II, sezione II, è così riformulato:

La durata del corso degli studi in chimica è di cinque anni articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base e in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

Per conseguire la laurea in chimica è necessario superare gli esami degli insegnamenti previsti dalla tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario ed elencati nelle successive tabelle *L* ed *M*.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha la durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami, lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentali per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno un quarto dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno due terzi di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i consigli di corso di laurea e quello della facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito non possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi.

Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezioni e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

TRIENNIO PROPEDEUTICO

L'attività didattica del triennio propedeutico è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati nella tabella L.

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (sessanta ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo,

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

BIENNIO

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

chimica fisica;
chimica organica.

*Indirizzo chimica fisica:*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso),
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso),
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

*Indirizzo chimica organica:*

I corsi fondamentali sono.

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso). Gli insegnamenti opzionali per gli indirizzi previsti sono riportati nella tabella *M*.

*Prova di accertamento unica*

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160. del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

*Esame e diploma di laurea*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea: in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Nello statuto dell'Università della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti.

Art. 48 *(Dipartimento di matematica).*

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

Art. 49 *(Dipartimento di fisica):*

fisica generale (primo corso);
laboratorio di fisica generale,
fisica generale (secondo corso)

Art. 50 *(Dipartimento di chimica)*

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso),
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso);
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
chimica fisica (terzo corso);
chimica fisica (quarto corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
laboratorio di chimica fisica (quarto corso);
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso),
chimica organica (terzo corso);
chimica organica (quarto corso),
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (terzo corso);
laboratorio di chimica organica (quarto corso);
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso);
chimica biologica (primo corso);
biochimica applicata;
biochimica cellulare,
biochimica degli alimenti,
biochimica industriale.
biocristallografia;
biologia cellulare,

biologia generale;
biomateriali;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica analitica clinica;
chimica analitica degli inquinanti;
chimica analitica dei processi industriali;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
chimica analitica separativa;
chimica analitica strumentale;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica bromatologica;
chimica computazionale;
chimica degli alimenti;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei composti organometallici;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica dei processi biotecnologici;
chimica del restauro;
chimica dell'ambiente;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle macromolecole;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica elettroanalitica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica delle catalisi;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica industriale;
chimica inorganica industriale;
chimica merceologica;
chimica metallorganica;
chimica organica fisica;
chimica organica industriale;
chimica per la conservazione dei beni culturali;
chimica supramolecolare;
chimica teorica;
cristallochimica;
didattica della chimica;
elettrochimica;
elettrochimica applicata;
fotochimica;
genetica;
geochimica;
laboratorio di chimica delle macromolecole;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
meccanismi analitici in chimica industriale;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi matematici e statistici;
microbiologia generale;
mineralogia;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
radiochimica;
recupero e riciclo dei materiali;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
sintesi e tecniche speciali organiche;
spettroscopia molecolare;
stereochimica;
storia della chimica;
strutturistica chimica;
termodinamica chimica;
trattamento chimico dei rifiuti.

TABELLA L (allegata all'art. 28)

*Insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in chimica*

TRIENNIO PROPEDEUTICO

Insegnamenti fondamentali

*a)* Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

*b)* Area di fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

*c)* Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

*d)* Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

*e)* Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso),
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso);

*f)* Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica,
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso);

*g)* Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

*Insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in chimica*

BIENNIO

*Chimica fisica:*

1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso);

*Chimica organica.*

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

TABELLA M (allegata all'art. 28)

*Insegnamenti opzionali per il corso di laurea in chimica*

Insegnamenti opzionali:

1) biochimica applicata;
2) biochimica cellulare;
3) biochimica degli alimenti;
4) biochimica industriale:
5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biomateriali;
9) biopolimeri;
10) chemiometria;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica degli inquinanti;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi,
15) chimica analitica separativa;
16) chimica analitica strumentale,
17) chimica bioinorganica;
18) chimica bioorganica;
19) chimica bromatologica;
20) chimica computazionale,
21) chimica degli alimenti;
22) chimica dei composti di coordinazione:
23) chimica dei composti eterociclici;
24) chimica dei composti organometallici;
25) chimica dei metalli e delle leghe;
26) chimica dei processi biotecnologici;
27) chimica del restauro;
28) chimica dell'ambiente;
29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
30) chimica delle macromolecole,
31) chimica delle sostanze coloranti;
32) chimica delle sostanze organiche naturali,
33) chimica dello stato solido;
34) chimica e tecnologia dei polimeri;
35) chimica elettroanalitica;
36) chimica farmaceutica e tossicologia,
37) chimica fisica ambientale;
38) chimica fisica biologica,
39) chimica fisica dei fluidi;
40) chimica fisica dei materiali;
41) chimica fisica dei polimeri;
42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
43) chimica fisica delle catalisi;
44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica:
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale:
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare:
55) chimica teorica;
56) cristallochimica;
57) didattica della chimica;
58) elettrochimica;

59) elettrochimica applicata;

60) fotochimica;

61) genetica;

62) geochimica;

63) laboratorio di chimica delle macromolecole;

64) meccanismi di reazione in chimica inorganica;

65) meccanismi di reazione in chimica organica;

66) metodi analitici in chimica industriale;

67) metodi fisici in chimica inorganica;

68) metodi fisici in chimica organica;

69) metodi matematici e statistici;

70) microbiologia generale;

71) mineralogia;

72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

73) radiochimica;

74) recupero e riciclo dei materiali;

75) sintesi e tecniche speciali inorganiche;

76) sintesi e tecniche speciali organiche;

77) spettroscopia molecolare;

78) stereochimica;

79) storia della chimica;

80) strutturistica chimica;

81) termodinamica chimica;

82) trattamento chimico dei rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata, 1° luglio 1993

*Il rettore:* FRIGA

93A5567

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Collocamento fuori ruolo di un consigliere della Corte dei conti

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 156, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, il consigliere della Corte dei conti dott. Pietro Russo, permane, col suo consenso, nella posizione di fuori ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993 con l'incarico di «agente temporaneo» preso la Corte dei conti delle Comunità europee.

93A5568

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale CO-Carnetina B12

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 27 luglio 1993, ha respinto, limitatamente alla specialità medicinale CO-Carnetina B12 della società Sigma Tau, il ricorso presentato dal Ministero della sanità avverso la sospensione, disposta dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, dell'efficacia del decreto ministeriale 7 ottobre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1992), con il quale erano state escluse varie specialità medicinali dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, fino ad ulteriori provvedimenti e fatta salva la definizione nel merito del contenzioso amministrativo in atto, la predetta specialità medicinale CO-Carnetina B12 può nuovamente essere prescritta dal Servizio sanitario nazionale, con la quota di partecipazione del 50% a carico dell'assistito.

93A5599

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 5 ottobre 1993*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1591,07 |
| ECU | 1860,76 |
| Marco tedesco | 980,63 |
| Franco francese | 280,79 |
| Lira sterlina | 2416,04 |
| Fiorino olandese | 873,02 |
| Franco belga | 45,284 |
| Peseta spagnola | 12,098 |
| Corona danese | 241,75 |
| Lira irlandese | 2298,14 |
| Dracma greca | 6,776 |
| Escudo portoghese | 9,482 |
| Dollaro canadese | 1187,81 |
| Yen giapponese | 15,088 |
| Franco svizzero | 1122,45 |
| Scellino austriaco | 139,37 |
| Corona norvegese | 224,22 |
| Corona svedese | 197,11 |
| Marco finlandese | 273,94 |
| Dollaro australiano | 1030,22 |

93A5636

### Diminuzione della dotazione organica del profilo professionale di operatore amministrativo della quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1993, la dotazione organica del profilo professionale di operatore amministrativo della quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione centrale del Tesoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1988, come diminuita dal decreto ministeriale 20 gennaio 1993, viene diminuita di altra unità, ai sensi del quarto comma dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

93A5581

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di ingegneria:*
meccanica applicata alle macchine.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
oftalmologia.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

*Facoltà di ingegneria:*
gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
caratterizzazione delle materie prime minerarie;
idraulica;
dinamica delle strutture.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di ingegneria:*
sistemi informativi;
scienza delle costruzioni.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

*Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:*
statistica del credito e monetaria;
politica economica e finanziaria;
contabilità nazionale;
statistica dei trasporti.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*
elettronica applicata;
idraulica.

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di economia e commercio:*
economia politica (biennale);
economia politica (biennale);
matematica generale;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto privato.

*Facoltà di ingegneria:*
geometria;
analisi matematica;
macchine.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):*
filosofia della religione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni (art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**93A5598-93A5627**

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di economia e commercio:*
economia politica (biennale);
statistica (biennale);
economia aziendale.

*Facoltà di ingegneria:*
fondamenti di informatica;
elettronica applicata;
fondamenti di informatica;
tecnica urbanistica;
controlli automatici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**93A5628**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Ammissione dei lavoratori dipendenti della S.p.a. So.Gra.Ro di Roma, al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Ro di Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 maggio 1993.

**93A5582**

## Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993, il dott. Giuseppe Guelpa, con studio in Seregno, via S. Vitale, 3, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Cesare Battisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vaprio d'Adda (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 maggio 1968 in sostituzione del dottor Adolfo De Stefano, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993, il dottor Antonio D'Episcopo, con studio a Milano in via Manara, 15, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Le allegre comari», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 giugno 1984, in sostituzione del rag. Oliviero Bonato, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993, il rag. Nicola Pastorello, via Rossi, 2, Biella, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Dipendenti pettinatura italiana, con sede in Vigliano Biellese (Vercelli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 novembre 1974, in sostituzione del rag. Silvio Gariazzo, revocato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1993, il dottor Carmine Ferdinando Madafferi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola Adriatica - Ort. A.Coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 aprile 1990 in sostituzione del rag. Dante Olivieri dimissionario, a completamento della terna già nominata.

**93A5584**

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mc.Crev., con sede in Crevalcuore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico complessivo di tredici unità, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in San Giovanni Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per due impiegati che lavoreranno almeno un giorno per settimana, e a 13,33 ore settimanali per ventuno operai che alternandosi in gruppi di sette lavoratori lavoreranno due giorni consecutivi a settimana, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verini Antonio, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (dieci operai si alternano al lavoro nell'arco della settimana effettuando un orario medio di 40 ore di lavoro nell'arco di due settimane, mentre per tre operai l'orario è di 4 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana), per il periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmec, con sede in Godiasco (Pavia) e unità di Godiasco (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (dal lunedì al giovedì 8-12/13,30-16,30) in favore di diciassette dipendenti costituenti l'intero organico per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T B M. Elettronica, con sede in Uboldo (Varese) e unità di Uboldo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali (5 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) nei confronti di tredici lavoratori su un organico totale di quattordici dipendenti, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pederzini, con sede in Sorbara (Modena) e unità di Sorbara (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali in un arco plurisettimanale nei confronti di diciassette lavoratori (con esclusione dei lavoratori part-time) su un organico complessivo di venticinque unità, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per un dipendente, 28 ore settimanali per sette dipendenti, 20 ore settimanali per sette dipendenti, da 32 a 16 ore settimanali per un dipendente e da 20 a 16 ore settimanali per un dipendente a fronte di un organico pari a diciotto lavoratori, per il periodo 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 maggio 1993, n. 12999.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità presso Fincantieri C.N.I. di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per quarantasette unità costituenti l'organico della Pascucci Giuseppe, unità presso Fincantieri C.N.I. di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fugini, con sede in Erba (Como) e unità in Erba (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1992 al 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peligna costruzioni meccaniche, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e stabilimento in Pratola Peligna (L'Aquila), per il periodo dal 25 giugno 1992 al 24 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.B. - Cooperativa edile bolognese, con sede in Bologna, stabilimenti in Bologna e Campobasso, per il periodo dal 12 settembre 1992 all'11 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpi officine meccaniche, con sede in Roma e unità in Poviglio (Reggio Emilia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1992 al 27 dicembre 1993.

Il decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12528/4 del 12 dicembre 1992, periodo 28 dicembre 1992-7 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apel, con sede in Serravalle (Ferrara) e stabilimento in Serravalle (Ferrara), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Ciro Schiano, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità in Frattamaggiore (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1993 al 10 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Clusone, con sede in Clusone (Bergamo) e stabilimento in Clusone (Bergamo), per il periodo dal 17 dicembre 1992 al 28 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo e unità in S. Atto di Teramo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n, 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.S.T. Circuiti stampati, con sede in Lavis (Trento) e unità in Lavis (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1993 al 13 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilminore officine meccaniche - O.M.V., con sede in Vilminore di Scalve (Bergamo) e unità in Vilminore di Scalve (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1992 al 7 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.A.G., con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unità in Ellera di Corciano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1992 al 3 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.I. - Chromium Plating italiana, con sede in Brugherio (Milano), stabilimenti in Brugherio (Milano) e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forlì e stabilimento in Forlì, per il periodo dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagli, con sede in Ancona e stabilimento in Ancona, per il periodo dal 13 maggio 1993 al 12 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrosan - Industrie padane articoli sanitari, con sede in Maserà di Padova (Padova), stabilimenti in Maserà di Padova (Padova), San Felice sul Panaro (Modena) e sede effettiva S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padana macchine industriali, con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza) e stabilimento in Carpaneto Piacentino (Piacenza), per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Elettrocarbonium*, con sede in Milano, unità di Ascoli Piceno, Milano e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 agosto 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro), unità di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli) e sede di Bergamo, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Comar*, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 24 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 17 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12867/4;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Sirmac officine meccaniche*, con sede in Crespellano (Bologna), unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. F.B.M. Hudson italiana*, con sede in Milano, unità di Terno di Isola (Bergamo), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 giugno 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola*, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 20 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 30 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° luglio 1993, n. 13161/3;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Ansaldo componenti*, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo GIE*, con sede in Genova e unità di Milano, per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Officine fonderie Patrone*, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12528/9;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia*, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 giugno 1993, n. 13075/6;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Nuova Zarine*, con sede in Mortara (Pavia) e unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12874/35;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Nuova Zarine*, con sede in Mortara (Pavia) e unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 13041/9;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Asem*, con sede in Buia (Udine) e unità limitatamente a Reana del Rojale (Udine), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° febbraio 1993.

Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 26 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Sidemar*, con sede in Trieste e unità di Monfalcone (Gorizia) e Trieste, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Tonon & C.*, con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano (Udine), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. S.I.A.P.A.* (Gruppo Federconsorzi), con sede in Napoli e unità nazionali, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 25 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.p.a. Cavi optronici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.r.l. Jogres*, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unità di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 luglio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12875.9 del 19 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.r.l. Jogres*, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unità di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12875.10 del 19 aprile 1993

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Saiag industria*, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Ciriè (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Whirlpool Italia divisione Aspera già Aspera*, con sede in Torino e unità di Riva di Chieri (Torino), per il periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 14 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.r.l. Altissimo* già *I.A.O. Industrie riunite S.p.a.*, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993

Dal 20 novembre 1992 S.r.l. Altissimo;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Maff*, con sede in Torino e unità di Bruzolo (Torino) per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12736.15 del 19 febbraio 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Dea*, con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Liberti veicoli industriali* con sede in Nichelino (Torino) e unità di Nichelino (Torino) per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Rambaudi* con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.r.l. I.B.S.*, con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino) e unità di Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Nuova pettinatura riunite*, con sede in Milano e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. G.I.L.*, con sede in Torino e unità di Torino, Settimo Torinese e Bosconero (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 8 giugno 1993.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 14 settembre 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.p.a. Rockwell LBSI* ora *Rockwell Body and Chassis System italiana*, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993.

Dal 1° luglio 1993 Rockwell Body and Chassis System italiana.

**93A5583**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 20 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 30 novembre 1981 e 10 maggio 1989 alla società «Lombardfin fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è revocata per scioglimento della società medesima.

Con decreto interministeriale 20 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 11 dicembre 1990 alla società «Intesa fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, è revocata per rinuncia della stessa da parte della società.

Con decreto interministeriale 20 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale del 13 febbraio 1992, rilasciato alla società «Critefi S.r.l.», con sede legale in Brescia, e concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione e alla forma giuridica variata in «Critefi S.p.a.» nonché all'attività limitata alla sola attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 21 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 23 marzo 1989 alla società «Parin fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, ora «R.C. service S.r.l.», è revocata per rinuncia della stessa da parte della società.

Con decreto interministeriale 21 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 9 dicembre 1980 e 19 settembre 1985 alla società «Re.Fi.Mi. - Società fiduciaria e di revisione milanese S.p.a.», con sede legale in Milano, è revocata per rinuncia della stessa da parte della società.

Con decreto interministeriale 21 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 12 settembre 1972 alla società «Interaudit S.p.a.», con sede legale in Roma, è revocata per scioglimento della società medesima.

Con decreto interministeriale 21 settembre 1993, il decreto interministeriale 1° agosto 1990 con il quale la società «Sabaudia fiduciaria S.p.a.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Banknord gestioni patrimoniali fiduciarie S.p.a.» in breve «Ge.Pa.Fi. S.p.a.» ed alla sede legale trasferita in Milano.

**93A5600**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1993 concernente: «Proroga di alcune disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993 concernente: "Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi, con la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla campagna 1993"».** (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 15, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Proroga di alcune disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993 concernente: "Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi, con la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla campagna 1993"», si legga: «Proroga di alcune disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993 concernente: "Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi, con la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla campagna 1993". (*Ordinanza n. 2331/FPC*)».

**93A5585**

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 45, seconda colonna, della soprindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel provvedimento dove è scritto: «Multipuntura - 1 apparecchio; n. A.I.C.: *022642180* (in base 10) 0PLZFW (in base 32)», si legga: «Multipuntura - 1 apparecchio; n. A.I.C.: *022642108* (in base 10) 0PLZFW (in base 32)».

**93A5605**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

## MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

### Tariffe compresa IVA 19%

*Prezzi delle inserzioni commerciali:*

| | |
|---|---|
| testata (massimo tre righe) | L. 99.000 |
| testo, per ogni rigo o frazione di rigo | L. 33.000 |

*Prezzi delle inserzioni giudiziarie:*

| | |
|---|---|
| testata (massimo due righe) | L. 26.000 |
| testo, per ogni rigo o frazione di rigo | L. 13.000 |

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

**Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.**

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

### *AVVISO AGLI INSERZIONISTI*

**Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.**

**Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.**

**Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).**

**Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.**

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a s ), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S r.l , Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Tipo A - | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari | |
| | annuale | L 345 000 |
| | semestrale | L 188 000 |
| Tipo B - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale | |
| | annuale | L 63 000 |
| | semestrale | L 44 000 |
| Tipo C - | *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata agli atti delle Comunità europee | |
| | annuale | L 193.000 |
| | semestrale | L 105.000 |
| Tipo D - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali | |
| | - annuale | L 63 000 |
| | - semestrale | L 44 000 |
| Tipo E - | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni | |
| | - annuale | L 193 000 |
| | - semestrale | L. 105 000 |
| Tipo F - | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali | |
| | - annuale | L. 664.000 |
| | - semestrale | L 366.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1 300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III* ogni 16 pagine o frazione | L 1 300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L 2 550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione | L 1 300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione | L 1 400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione | L 1 400 |

***Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»***

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L 120 000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L 1 400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L 78 000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L 7 350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L 1 500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1 500 |
| *Spese per imballaggio e spedizione raccomandata* | L 4 000 |

*N B* Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1 450 |

*I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari sono raddoppiati*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189